

Area Innovazione e Servizi Operativi

Prot. 2020/3002184

DETERMINA A CONTRARRE N. 56 DEL 03/08/2020

OGGETTO: Proroga tecnica per lo svolgimento dei servizi di Facility Management per gli immobili siti nelle Regioni Abruzzo e Marche.

Determina a contrarre ai sensi dell'art.11, comma 2, del D. Lgs.nr.163/2006.

PREMESSE

In data 13/12/2012 è stata stipulata la Convenzione tra la Consip S.p.A. e la Guerrato S.p.A. (in qualità di mandataria del RTI costituito con C.I.C.L.A.T. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico, Copma Soc. Coop. a.r.l, C.M. Service S.r.l.) per l'affidamento dei *"Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni - lotto n. 6 – Regioni Abruzzo e Marche"* (d'ora in avanti FM3), scaduta il 02/04/2015.

Equitalia S.p.A., in nome e per conto di Equitalia Centro S.p.A., (ora entrambi Agenzia delle entrate-Riscossione e d'ora in avanti AdeR) ha aderito alla suddetta Convenzione, con l'emissione dell'Ordine Diretto di Acquisto nr. 1213309 del 04/03/2014 - Ordine Principale di fornitura prot. nr. 7299 del 26/02/2014 - PDI FM3_REV 2 del 14/01/2014 (d'ora in avanti ODA), CIG 562875860A, per gli immobili siti nelle Regioni Abruzzo e Marche, con scadenza al 31/01/2021 e per un importo complessivo di € 1.463.843,05, oltre IVA, di cui € 1.252.133,73, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 211.709,32, oltre IVA, per i servizi extra canone.

I servizi che sono stati ricompresi nell'ODA, indicativamente, sono i seguenti:

- Servizi a canone:
 - di governo;

- manutenzione impianto elettrico, antincendio, reti, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, elevazione, sicurezza e controllo accessi;
 - minuto mantenimento edile;
 - pulizia e igiene ambientale;
 - raccolta e smaltimento rifiuti;
 - giardinaggio;
- Servizi extra canone:
- facchinaggio interno/esterno;
 - igiene ambientale;
 - manutenzioni.

In conseguenza del verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili al momento dell'adesione alla Convenzione, in particolare legati alle riorganizzazioni aziendali ed ai trasferimenti di taluni uffici e strutture in nuovi immobili, la configurazione dei servizi acquisti con il citato ODA e gli importi ad esso riferiti sono stati variati.

Conformemente a quanto previsto nella Convenzione, le variazioni dei servizi rispetto alla loro configurazione iniziale hanno avuto luogo mediante l'emissione di Atti aggiuntivi successivi all'ODA, come di seguito riportato:

- Atto aggiuntivo del 24 novembre 2015 (prot. 2015/48119), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
 - € 1.260.252,33, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 203.590,72, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 26 maggio 2016 (prot.2016/26586), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente

una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:

- € 1.158.437,77, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 305.405,28, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 9 marzo 2018 (prot.2018/1236404), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- € 1.040.372,64, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 423.470,41, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Atto aggiuntivo del 27 maggio 2019 (prot.2019/5015504), che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:
- € 1.034.352,62, oltre IVA, per i servizi a canone;
 - € 429.490,43, oltre IVA, per i servizi extra canone.
- Comunicazione del 5 giugno 2020 (prot.2020/2292581) che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente il differimento alla nuova data dell'11/08/2020 del termine del contratto per i servizi in scadenza al 30/06/2020 e il differimento alla nuova data del 14/03/2021 del termine del contratto per i servizi in scadenza al 31/01/2021, in ragione delle sospensioni parziali dei servizi disposte secondo le previsioni del combinato disposto di cui agli artt. 158 e 159 e dell'art. 308 del DPR n. 207/2010.

- Atto aggiuntivo del 22 luglio 2020 (prot.2020/2887409) che non ha comportato alcuna variazione dell'importo complessivo dell'Ordinativo Principale di Fornitura fissato in € 1.463.843,05, oltre IVA, ma esclusivamente una riparametrazione degli importi complessivi per i servizi previsti, così suddivisi:

- € 1.022.886,76, oltre IVA, per i servizi a canone;
- € 440.956,29, oltre IVA, per i servizi extra canone.

Per tutti gli Atti aggiuntivi richiamati, il recupero delle risorse assegnate ai servizi di nuova esigenza è avvenuto, in accordo con il Fornitore, attraverso la dismissione di altri servizi o l'anticipazione della loro cessazione rispetto alla naturale scadenza prevista nell'ODA.

La scadenza dei servizi ricompresi nell'ODA, a seguito delle variazioni concordate è la seguente:

DESCRIZIONE SERVIZIO	SCADENZA
Servizi di governo – manutenzioni	11/08/2020
Manutenzione Impianti elettrici	11/08/2020
Manutenzione Impianti idrico sanitari	11/08/2020
Manutenzione Impianti di riscaldamento	11/08/2020
Manutenzione Impianti di raffrescamento	11/08/2020
Manutenzione Impianti elevatori	11/08/2020
Manutenzione Impianti antincendio	11/08/2020
Manutenzione Impianti sicurezza e controllo accessi	11/08/2020
Manutenzione impianti reti	11/08/2020
Minuto mantenimento edile	11/08/2020
Servizi di governo - igiene	11/08/2020
Pulizia	11/08/2020
Disinfestazione	11/08/2020
Giardinaggio	11/08/2020
Smaltimento rifiuti	11/08/2020
Materiale igienico sanitario	11/08/2020

Ciò posto, in considerazione delle suddette scadenze e tenuto conto:

- dell'indisponibilità di Convenzioni Consip attive per i servizi di *Facility Management* dal momento che:
 - la Convenzione FM3 è scaduta;
 - per quanto concerne la Convenzione FM4, così come evidenziato sul portale di Consip, è stato attivato il lotto 8 (Regione Marche relativamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Regione Abruzzo e nella Regione Molise);
- della circostanza che le suddette scadenze non sono compatibili con le date di partenza dei nuovi contratti che saranno stipulati ad esito delle gare avviate congiuntamente con Agenzia delle Entrate per l'approvvigionamento, distintamente, dei nuovi servizi di facchinaggio, (procedura avviata in data 20/07/2018), di manutenzione impianti (procedura avviata in data 11/12/2018) e di pulizie e servizi connessi, (procedura avviata in data 7/06/2019), nonché con i tempi necessari per consentire l'attivazione delle c.d. clausole sociali e la presa in carico degli impianti oggetto di manutenzione;

il Settore Logistica, Infrastrutture e Security (d'ora in avanti Settore), al fine di garantire l'esecuzione dei servizi di Facility Management senza soluzione di continuità, con la RdA nr. 2020/1248, ha formalizzato la proposta di proroga tecnica, per un periodo di sei mesi (dal 12/08/2020 al 11/02/2021), dell'ODA nr. 1213309 in scadenza al 01/08/2020 per il corrispettivo massimo complessivo di € 585.545,66, oltre IVA, di cui € 115.545,66, oltre IVA, per i servizi a canone ed € 470.000,00, oltre IVA, per i servizi extra canone, anche per far fronte alle ulteriori esigenze operative da eseguirsi presso le sedi di AdeR, dettate da:

- emergenza epidemiologica da Covid-19;
- rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ripristino/mantenimento adeguate condizioni di security;

- ordinarie attività manutentive su richiesta del site manager;
- interventi strutturati presso le Sedi.

In ragione dei fabbisogni stimati dal Settore sulla base dei dati storici dei servizi ordinari programmati previsti nella Convenzione (pulizia, manutenzioni ordinarie) e del piano di attività per i servizi straordinari (manutenzioni e pulizie straordinarie, ecc.), l'impegno complessivo massimo di spesa proposto per l'intero periodo di proroga è di € 587.466,75, oltre IVA, di cui € 1.901,09, oltre IVA, per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

Alla proroga saranno applicati stessi patti, prezzi e condizioni dell'ODA, secondo la seguente tabella:

SERVIZI A CANONE	IMPORTO 6 MESI (dal 12/08/2020 al 11/02/2021) €
Servizi di governo – manutenzioni	3.323,10
Manutenzione Impianti elettrici	5.745,12
Manutenzione Impianti idrico sanitari	2.063,34
Manutenzione Impianti di riscaldamento	9.219,36
Manutenzione Impianti di raffrescamento	8.457,84
Manutenzione Impianti elevatori	722,88
Manutenzione Impianti antincendio	1.976,58
Manutenzione Impianti sicurezza e controllo accessi	7.184,34
Manutenzione impianti reti	2.645,70
Minuto mantenimento edile	1.078,92
Servizi di governo - igiene	2.726,40
Pulizia	56.846,58
Disinfestazione	1.747,92
Giardinaggio	736,86
Smaltimento rifiuti	538,20
Materiale igienico sanitario	10.532,52
Totale	115.545,66

SERVIZI EXTRA CANONE		
Servizi	Tipologia	Importo €
Manutenzioni	Interventi a guasto e di ripristino	150.000,00
	Attività straordinarie per emergenza Covid-19; interventi strutturati sulle Sedi	190.000,00
Servizi di pulizia e igiene ambientale	Pulizia, facchinaggio, smaltimento, disinfestazione	70.000,00
	Attività straordinaria per emergenza Covid-19	60.000,00
Totale		470.000,00

Oneri della sicurezza per rischi da interferenza	€ 1.901,09
--	-------------------

Il Settore propone che l'Atto di proroga tecnica preveda la facoltà di recesso anticipato di AdeR, con preavviso di 30 giorni e senza il riconoscimento di indennizzo a favore del Fornitore, nonché l'esclusione dell'obbligo di pagamento, da parte di AdeR, dei corrispettivi afferenti ai servizi straordinari non fruiti, sebbene ricompresi nel valore complessivo della proroga.

Il Fornitore, previamente interessato dell'operazione, ha manifestato il suo assenso alla prosecuzione delle attività alle condizioni su indicate.

Il massimale complessivo di spesa per l'iniziativa in questione risulta coerente con quanto previsto nell'aggiornamento del Budget economico relativo al Triennio 2020-22 deliberato dal CdG nella riunione del 25 giugno 2020.

Per quanto attiene la determinazione del fabbisogno in questione, nella determinazione dello stesso si è tenuto conto degli obblighi di contenimento della spesa di cui all'art.1, comma 591 e 592, della Legge n. 160/2019.

L'iniziativa acquisitiva è rinvenibile al codice iniziativa 2020.23.026.I.

Tutte le strutture competenti hanno validato la Richiesta di acquisto.

CONSIDERAZIONI

A far data dal 1°luglio 2017, ai sensi dell'art.1 comma 3, del D.L. n. 193 /2016, convertito con modificazioni della Legge n. 225/2016, Agenzia delle entrate-

Riscossione "...subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1...."

Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.163/2006, applicabile *ratione temporis* in forza di quanto chiarito dall'ANAC con comunicato dell'11 maggio 2016.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del D.Lgs.n.163/2006, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Con la RdA nr. 2020/1248, il Settore propone la proroga dei servizi inclusi nell'ODA nr. 1213309 del 04/03/2014, la cui scadenza, rispetto a quella originariamente pattuita nell'ODA stesso, è stata anticipata alla data dell'11/08/2020, per consentire il trasferimento di risorse economiche da destinare su altri servizi da incrementare per effetto di nuove esigenze insorte a seguito di eventi imprevisti ed imprevedibili successivamente al loro avvio.

Premesso che:

- la scelta di approvvigionamento dei servizi di Facility Management mediante Convenzione Consip, non sussistendo comunque l'obbligo di utilizzare, per tali categorie merceologiche, gli strumenti negoziali messi a disposizione da Consip, è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di semplificare i processi acquisitivi e la gestione dei relativi contratti, al fine di garantire razionalizzazione dei servizi e uniformità nei livelli di servizio;
- i servizi di Facility Management oggetto della proposta di proroga sono ritenuti indispensabili al fine di mantenere la piena funzionalità, la fruibilità e l'utilizzo degli immobili sedi degli uffici, nei quali è svolta l'istituzionale funzione della riscossione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e del pubblico che vi hanno

accesso. Pertanto essi devono essere assicurati senza soluzione di continuità, al fine di evitare disagi per i lavoratori e disservizi per l'utenza;

- l'emergenza causata dalla diffusione sul territorio italiano del virus Covid-19, inoltre ha imposto la rapida adozione di misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. In particolare, tra gli interventi messi in atto, AdeR ha previsto un protocollo di pulizia aggiuntivo con incremento del fabbisogno di beni e servizi per la disinfestazione e la sanificazione;
- la proposta di proroga tecnica s'inserisce in un contesto caratterizzato dai seguenti fattori:
 - l'indisponibilità di Convenzioni Consip a mezzo delle quali approvvigionarsi dei servizi, atteso che la Convenzione FM3 è chiusa da tempo e che per quanto concerne la Convenzione FM4, così come evidenziato sul portale di Consip, è stato attivato il lotto 8 (Regione Marche relativamente alle sole province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, Regione Abruzzo e nella Regione Molise);
 - la scelta assunta dal Consiglio di amministrazione della ex Equitalia S.p.A. nel giugno 2017, in funzione dell'incertezza dell'avvio della nuova Convenzione FM4 e dell'assenza di obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip, di adottare una strategia di "uscita" dalle Convenzioni Consip, con l'indizione di autonome procedure per l'approvvigionamento dei servizi di Facility Management, alle quali, in forza del successivo protocollo d'intesa del 18/04/2018, nell'ottica di un'azione sinergica, è stato dato corso congiuntamente ad Agenzia delle Entrate nella sua veste di Stazione Appaltante;
 - le scadenze dei servizi ricompresi nel citato ODA, non sono compatibili con le date di partenza dei nuovi contratti che saranno

stipulati ad esito delle gare avviate congiuntamente con Agenzia delle Entrate, la cui conclusione è prevista per il mese di dicembre 2020, per l'approvvigionamento, distintamente, dei nuovi servizi di facchinaggio, (procedura avviata in data 20/07/2018), di manutenzione impianti (procedura avviata in data 11/12/2018) e di pulizie e servizi connessi, (procedura avviata in data 7/06/2019), nonché con i tempi necessari per consentire l'attivazione delle c.d. clausole sociali e la presa in carico degli impianti oggetto di manutenzione.

In relazione a quanto sopra rappresentato, lo strumento della proroga tecnica appare come l'unico strumento a disposizione per garantire la prosecuzione dei servizi suindicati.

Secondo il parere di AVCP (ora ANAC) nr.AG33/13 del 16/05/2013, confermato nella successiva delibera di ANAC nr.384 del 17/04/2018, la c.d. proroga tecnica è un istituto elaborato in via pretoria, in particolare dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità medesima, quale prassi amministrativa riconducibile ad ipotesi del tutto eccezionali e straordinarie in considerazione della necessità, riscontrata e adeguatamente ponderata, di garantire la continuità dell'azione amministrativa.

Sempre secondo il suddetto parere nr. AG33/13, essa trova la sua giustificazione *"nel principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e più precisamente discende dal bilanciamento del principio di continuità dell'azione della pubblica amministrazione e il principio comunitario di libera concorrenza che si trova alla base dell'imperativo di bandire procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di commesse pubbliche"*.

Il ricorso alla proroga c.d. "tecnica", costituendo una deroga alle ordinarie procedure concorsuali per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha carattere di eccezionalità ed è consentito esclusivamente al

rinvenirsi di determinate condizioni (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 392/2016; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n.4345/2015; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, n. 859/2015).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi legittima la proroga del contratto “per il periodo necessario a predisporre gli atti di gara per addivenire all’individuazione del miglior contraente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, nr. 831/2015; Tar Piemonte, Sez. I, nr. 276 del 28/02/ 2018).

Lo “slittamento” in avanti del termine contrattuale deve, tuttavia, essere causato da fattori esterni e non imputabili alla responsabilità della Stazione appaltante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2151/2011; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 251/2012; 19 del Presidente ANAC del 4 novembre 2015, Deliberazioni ANAC nr. 69/2011 e 86/2011).

Peraltro, giova evidenziare – per quanto non applicabile alla fattispecie in esame – che tale elaborazione giurisprudenziale è stata recepita nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che, all’articolo 106, comma 11, prevede espressamente la possibilità di prorogare i contratti, purché tale opzione sia prevista nei documenti di gara e *“limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente”*.

L’ammissibilità della proroga tecnica di un Ordinativo di fornitura emesso in adesione ad una convenzione Consip scaduta e non prorogata va ricercata nell’autonomia dei due rapporti giuridici e nelle diverse parti coinvolte.

Tale assunto appare trovare un’espressa conferma all’art.4.2 delle Condizioni Generali allegate alla Convenzione “FM3” che *“qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia della convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione”*.

In tal senso, anche la Determinazione dell'Avvocatura dello Stato n. 10049 del 4 novembre 2016 che – proprio in materia di Facility Management - ha ritenuto legittima la proroga tecnica di un ordinativo di fornitura, emesso su una Convenzione Consip scaduta e non prorogata, nelle more dell'attivazione della nuova convenzione, sul presupposto, evidentemente, dell'autonomia della Convenzione Consip rispetto al relativo contratto attuativo.

Alla luce di quanto evidenziato e tenuto conto:

- i. dell'esigenza di garantire l'erogazione dei servizi in oggetto senza soluzione di continuità al fine di consentire il rispetto degli obblighi di efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui l'art.97 Cost.;
- ii. dei tempi necessari per la conclusione delle autonome iniziative acquisitive e del subentro dei fornitori che risulteranno aggiudicatari delle stesse,

il ricorso alla proroga tecnica risulta, allo stato attuale, l'unico strumento idoneo ad assicurare l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

All'atto della proroga dei servizi in scadenza, sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato tecnico della Convenzione FM3, paragrafo nr. 6, dovrà essere disposto anche l'incremento dei Servizi di consulenza gestionale (c.d. Servizi di governo), i quali, consistendo nello strumento previsto dalla Convenzione per ottenere la gestione integrata di tutti i Servizi operativi inclusi nel contratto, devono essere attivati obbligatoriamente.

Sempre all'atto della proroga dei servizi in scadenza, sulla base delle previsioni contenute nel Capitolato tecnico della Convenzione FM3, paragrafo nr. 3.2.2. può essere disposto l'incremento proposto dei servizi straordinari (c.d. Servizi a extra-canone) afferenti ai servizi prorogati, in quanto la loro previsione è possibile in conseguenza dell'attivazione del corrispondente servizio a canone, nonché ai servizi di facchinaggio in quanto assimilati alle attività extra-canone, essendo essi richiesti in funzione di mutamenti/evoluzione delle esigenze.

In ultimo, si evidenzia che, dovrà essere acquisita dai Fornitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva a garanzia del corretto svolgimento dei servizi per il periodo di durata della proroga.

Dovrà essere altresì acquisita dai Fornitori polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) per il periodo di durata della proroga.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

**il Direttore dell'Area Innovazione e Servizi Operativi,
in base ai poteri conferiti dal Presidente dell'Agenzia delle entrate-Riscossione
con Procura Speciale del 30/10/2019 per atto Notaio Marco De Luca
(Rep. n. 45137 Racc. n. 26000)**

DETERMINA

che, con riferimento all'ODA nr. 1213309 del 04/03/2014 – OPF prot. nr. 7299 del 26/02/2014 - PDI FM3_REV 2, stipulato con l'RTI Guerrato Spa, sia dato luogo alla proroga tecnica di sei mesi (dal 12/08/2020 all' 11/02/2021) dello stesso per l'affidamento dei servizi individuati nella Tabella riportata nelle superiori premesse, per il corrispettivo massimo complessivo di € 587.446,75 oltre IVA, così suddiviso:

- € 115.545,66, oltre IVA, per i servizi a canone;
- € 470.000,00, oltre IVA, per i servizi extra canone;
- € 1.901,09, oltre IVA, per oneri della sicurezza per rischi da interferenza.

All'uopo stabilisce che:

- i corrispettivi massimi dell'Atto di proroga non vincolano in alcun modo AdeR per la richiesta di quantità minime di servizi e, di conseguenza, non determinano il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;

- il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore per l'Atto di proroga, sarà determinato in base a quanto disposto dall'ODA. La contabilizzazione dei servizi concretamente resi sarà effettuata dal Direttore dell'Esecuzione;
- i servizi ricompresi nell'Atto di proroga saranno eseguiti alle medesime condizioni tecnico-operative previste dall'ODA;
- l'Atto di proroga includerà la previsione della facoltà di recesso anticipato, senza il riconoscimento di indennizzo, anche parziale, da esercitarsi con comunicazione al Fornitore con preavviso di almeno 30 giorni;
- l'Atto di proroga prevederà l'esclusione dell'obbligo, a carico di AdeR, del pagamento dell'importo afferente ai servizi extra canone ipotizzato e non utilizzato;
- l'Atto di proroga, nella forma della scrittura privata, sarà firmato digitalmente;
- per l'Atto di proroga, sarà richiesta al Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, la cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della proroga stessa;
- per l'Atto di proroga, sarà richiesta al Fornitore la polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) fino alla scadenza della proroga stessa;
- il Responsabile del Procedimento è Pierluigi Chiattelli ed il Direttore dell'Esecuzione è Filippina Venuti;
- il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Acquisti Consip è delegato alla sottoscrizione ed all'invio delle istanze di controllo circa il possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Fornitore.

Il Direttore
Marco Balassi
(firmato digitalmente)